

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 333.

Conferimento incarico di consulenza per le esigenze del Dipartimento Sviluppo Economico al dr. Francesco D'Ambrasio, nato ad Aveellino il 22 luglio 1963. Contratto di consulenza, spesa di Euro 54.227,97 (L. 105.000.000) grava per esercizio finanziario 2002/2003, sul capitolo S15501.

Pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2002, n. 334.

Conferimento incarico di consulenza per le esigenze del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile al dr. Paolo Gramiccia, nato a Roma il 29 giugno 1965. Contratto di consulenza, spesa di Euro 54.227,97 (L. 105.000.000) grava per esercizio finanziario 2002/2003, sul capitolo S15501.

Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 488.

Comune di Ferentino (FR). Rettifica della D.G.R. n. 2165 del 19 aprile 1994 a seguito della sentenza T.A.R. Lazio n. 2314/96 (ricorso Casilina Sporting Club) Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 532.

Art. 13 legge n. 68 del 12 marzo 1999. Attribuzione incarico di direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di stipula delle convenzioni e di trasferimento dei fondi relativi alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assicurativi nei riguardi degli istituti competenti all'applicazione dei benefici di legge. Attribuzione incarico al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro di liquidazione ai datori di lavoro della agevolazioni di cui al comma 1, lettera C e al comma 3 dell'art. 13 della legge 68/99 Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 534.

Art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68. Regolamento delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna provincia per l'anno 2001 Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 582.

Riapertura dei termini per la presentazione di progetti da parte dei comuni montani e loro consorzi per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e criteri di priorità per la valutazione degli stessi Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2002, n. 196.

Integrazione al decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 753 del 22 novembre 2000 concernente «Trasferimento beni immobili da reddito di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alla comunione tra le aziende sanitarie locali del Lazio ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 18/1994 così come modificata dalla legge regionale 37/1998, Comune di Castiglione in Teverina (VT). Comunione tra le ASL del Lazio Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2002, n. 214.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione del progetto di disinquinamento del Lago del Salto, 1° e 2° stralcio Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2002, n. 215.

Approvazione accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione del «Programma di recupero urbano ex art. 11, legge 493/93», nel Comune di Capena (RM) Pag. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2002, n. 216.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione dell'intervento denominato «Patto territoriale della Provincia di Latina - Area Sud Pontina - Comune di Terracina (LT), ditta Consorzio Cooperativa Agricola a r.l. Eurocirce per la realizzazione di un centro di condizionamento e conservazione di prodotti ortofrutticoli in località Borgo Montenero», in variante al P.R.G. Pag. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2002, n. 217.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione dell'intervento denominato «Patto territoriale della Provincia di Latina - Area Sud Pontina - Comune di Terracina (LT), legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203 e 204: demolizione e ricostruzione dello stabilimento industriale di proprietà della Società Ditta Cabre snc», in variante al P.R.G. Pag. 79

DIREZIONE REGIONALE INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 maggio 2002, n. 94.

Leggi regionali 27 giugno 1996 n. 24 e 20 ottobre 1997 n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Cooperativa sociale GEA società cooperativa a responsabilità» con sede in Labico (RM). Sezione A Pag. 85

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 maggio 2002, n. 95.

Leggi regionali 27 giugno 1996 n. 24 e 20 ottobre 1997 n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Cooperativa sociale GEA società cooperativa a responsabilità» con sede in Labico (RM). Sezione B Pag. 86

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 maggio 2002, n. 96.

Leggi regionali 27 giugno 1996 n. 24 e 20 ottobre 1997 n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Cooperativa sociale Mercato Aperto piccola società cooperativa» con sede in Anagni (FR). Sezione B Pag. 87

Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione di progetti da parte dei comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e criteri di priorità per la valutazione degli stessi.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

VISTO l'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n° 8 convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68;

VISTO l'articolo 28 comma 2 della legge 17 maggio 1999, n° 144;

VISTA la deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (all. "A");

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 23 novembre 2001, n. 1760 concernente "Formulazione della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 19 gennaio 2002 (parte I e II);

PREMESSO


che:

- il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68 attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni del centro-nord;
- che l'art. 28 comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;



Ur

- che il citato art. 28 comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144 rfinanzia gli interventi di metanizzazione già avviati e finanziati con la legge n. 68/1993, e che a valere su quest'ultima permangono quote di limiti di impegno non ancora attivate;
- con la deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000:
 - si sono approvati i criteri e modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi secondo quanto stabilito all'articolo 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - si è approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le provincie autonome delle annualità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n° 144/1999, nonché delle annualità residue di cui al decreto-legge n° 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993;
- per la individuazione dei comuni montani della Regione Lazio ci si possa riferire a quelli inseriti negli allegati A e D alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per l'individuazione delle zone climatiche, relative ai comuni montani della Regione Lazio, ci si possa riferire alla tabella allegato A al D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con la deliberazione di Giunta Regionale 23 novembre 2001, n. 1760 si è, tra l'altro,
 - approvata la graduatoria, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, dei comuni montani che entro il 22 agosto 2001 hanno prodotto domanda per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse);
 - autorizzato il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile a richiedere al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica l'adozione di un provvedimento finalizzato all'utilizzo delle risorse eccedenti la somma necessaria per la copertura delle iniziative inserite nella graduatoria, valutando l'opportunità che tra i soggetti beneficiari vi siano i comuni e loro consorzi che intendono realizzare reti di metanizzazione di primo impianto;



VISTA

la nota n. 5225 del 19/2/2002 (All. "B"), del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

- Servizio centrale di segreteria del CIPE, con la quale, in risposta alla nota AM/165225 del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, si afferma che non è possibile concedere i benefici di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000 ai Comuni che intendono realizzare reti di primo impianto e si è, comunque, favorevoli all'utilizzo dei fondi rimanenti da parte di Comuni della Regione Lazio che intendono realizzare il completamento della rete di metanizzazione nonché approvvigionamento e realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili;



VISTA

la nota n. 6777 del 4/3/2002 (All. "C"), del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

- Servizio centrale di segreteria del CIPE, con la quale:
 - si evidenziano le Regioni a cui rimangono risorse residue e i relativi importi;
 - si esprime parere favorevole all'utilizzo dei fondi rimanenti da parte dei Comuni delle Regioni a cui rimangono risorse residue;
 - si invitano le Regioni, a cui rimangono risorse residue, a prendere in considerazione nuove richieste di completamento della rete di metanizzazione nonché approvvigionamento e realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili, anche in deroga ai tempi previsti dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000 ;
 - si rammenta che rimangono invariati contenuti e procedure stabiliti nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000;
 - si informa che le Regioni sono tenute a presentare la nuova graduatoria alla Cassa Depositi e Prestiti entro e non oltre il 30 settembre 2002.

CONSIDERATO


che con il succitato provvedimento il CIPE ha, inoltre, demandato alle Regioni la valutazione delle domande di mutuo, relative a progetti preliminari, presentati dai comuni o dai loro consorzi, sulla base di specifici criteri di priorità, nonché la formulazione della relativa graduatoria;

CONSIDERATO

che i fondi derivanti dalle risorse residue, con i quali prenderà in considerazione nuove richieste di completamento della rete di metanizzazione nonché approvvigionamento e realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili, attribuiti alla Regione Lazio, con la nota n. 6777 del 4/3/2002 succitata, sono pari 3.382.883,52 EURO;

PRESO ATTO

che con nota n. 26433 del 22 giugno 2001 (all. "D"), indirizzata alla Regione Toscana in qualità di coordinatrice delle Regioni per la materia energia, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E. - Ufficio VI ha chiarito che i soggetti beneficiari, delle risorse previste dalla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, sono i comuni montani e loro consorzi e non i comuni parzialmente montani;



RITENUTO

che occorre, sulla scorta di quanto contenuto nella nota n. 6777 del 4/3/2002 succitata ed in base a quanto stabilito nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,:

- riaprire i termini per la presentazione dei progetti preliminari, presentati dai comuni o dai loro consorzi relativi al completamento della rete di metanizzazione nonché approvvigionamento e realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili;
- definire specifici criteri di priorità, secondo i quali valutare le domande di mutuo, sulla base del progetto preliminare;
- formulare, con successivo atto, la relativa graduatoria;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono stabiliti i termini entro i quali i comuni montani e loro consorzi possono presentare i progetti preliminari per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse) e definiti i criteri di priorità con i quali valutare gli stessi;
- 2) di formulare, con successivo atto, la relativa graduatoria, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

13 MAG. 2002





ALLEGATO 1

**Il presente allegato consta
di n. 4 pagine**

**L'Assessore
(dott. Marco Verzaschi)**

AREE DI INTERVENTO.

Territori dei comuni montani individuati negli allegati A e D alla Legge Regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOGGETTI BENEFICIARI.

- a) Comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati tutti i comuni che non hanno completato la rete di distribuzione all'utenza;
- b) comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione del loro territorio già avviata e finanziata con la legge n. 68/1993, o con altre fonti di finanziamento;
- c) comuni montani e loro consorzi che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili.

INTERVENTI AMMISSIBILI.

Per i soggetti beneficiari di cui ai punti a) e b):

- 1) reti di distribuzione con esclusione degli allacciamenti all'utente finale;
- 2) interventi di ripristino del manto stradale, se connessi al progetto di metanizzazione.

Per i soggetti beneficiari di cui al punto c):

- 1) impianti necessari all'approvvigionamento ed allo stoccaggio;
- 2) reti di distribuzione con esclusione degli allacciamenti all'utente finale;
- 3) interventi di ripristino del manto stradale, se connessi al progetto.

CONCORSO DELLO STATO ALL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO.

Per i soggetti utilmente inseriti in graduatoria lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale ed interessi).

La quota è elevata all'80% per i comuni compresi nella zona climatica F (con gradi - giorno superiori a 3000).





Handwritten signature

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a garantire a livello regionale l'intero contributo dell'ultimo progetto inserito utilmente in graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota.

CRITERI DI AMMISSIBILITA':

- a) progetto preliminare, redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 16. comma 4 della L. 109/1994 e dall'art. 18 del D.P.R. 554/1999, approvato dal soggetto attuatore dell'intervento:
- b) assicurazione sulla copertura finanziaria delle risorse per il cofinanziamento della rata di mutuo non a carico dello Stato.

CRITERI DI PRIORITA':

La graduatoria dei progetti ammissibili avverrà sulla base delle priorità, definite in ordine decrescente, di seguito riportate, sulla base:

- 1) tipologia dell'intervento:
 - a) completamento della rete di distribuzione del metano (soggetti di cui ai punti a) e b));
 - b) impianti che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili (soggetti di cui al punto c)).
- 2) zona climatica (tabella allegato A al D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni) e rapporto metri lineari/numero di famiglie servibili (utenze):
 - a) zona climatica "F":
 - a.1) i progetti che all'interno della zona climatica F presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;
 - b) zona climatica "E":
 - b.1) i progetti che all'interno della zona climatica E presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;
 - c) zona climatica "D":
 - c.1) i progetti che all'interno della zona climatica D presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;
 - d) zona climatica "C":
 - d.1) i progetti che all'interno della zona climatica C presentano il più basso valore del rapporto tra estensione della rete espressa in metri lineari e numero di famiglie servibili (utenze). Nel caso di utenza non familiare dovranno essere dichiarati i



W

consumi produttivi rapportati a quelli per famiglia, calcolati mediamente pari a 600 m³/anno;

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione del mutuo agevolato dovrà essere presentata, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, entro le ore 12.00 del 01 Luglio 2002 a:

Regione Lazio

- Assessorato all'Ambiente
- Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
- Area Energia e Rifiuti

via Cristoforo Colombo, 212
00147 Roma

In alternativa le domande potranno essere inviate all'indirizzo suindicato mediante raccomandata con avviso di ritorno; in tal caso la data risulterà dal timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Le domande presentate fuori termine saranno dichiarate irricevibili.


La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione della stessa, della seguente documentazione:

- il progetto preliminare, redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 16, comma 4 della L. 109/1994 e dall'art. 18 del D.P.R. 554/1999, approvato dal soggetto attuatore;
- la documentazione attestante l'assicurazione sulla copertura finanziaria delle risorse per il cofinanziamento della rata di mutuo non a carico dello Stato;
- la documentazione attestante i requisiti di priorità. A tal fine dovrà essere compilato e firmato, dal legale rappresentante del soggetto proponente, l'unito allegato "A".

AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale, sarà formulata la graduatoria degli interventi e la stessa deliberazione verrà inviata alla Cassa Depositi e Prestiti entro e non oltre il 30 settembre 2002.

La Cassa Depositi e Prestiti, sulla base della disponibilità finanziaria assegnata alla Regione Lazio e rispettando la graduatoria, richiederà il progetto definitivo ai soggetti ammissibili al contributo ed entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa procederà alla concessione dei relativi mutui.





Allegato "A"

Ass.to AMBIENTE - Dipart. Amb. e Prot. Civ. - Area Energia e Rifiuti

DELIBERAZIONE C.I.P.E. 21 dicembre 2000

Comune di
 Consorzio formato dai Comuni di

Soggetti definiti ai punti a) e b) dell'allegato 1		Soggetti definiti al punto c) dell'allegato 1	
Zona climatica	Numero famiglie servibili (utenze)	Zona climatica	Numero famiglie servibili (utenze)
n.	n.	n.	n.
Cabina prelievo	mc/h		
Gruppo di riduzione	Km		
Rete media pressione	Km		
Rete bassa pressione	Km		
Rapporto metri per famiglia servibile (utenza)	m/u		
Spese tecniche	€		
Terreni	€		
Spese impianti:			
-Cabina prelievo	€		
-Gruppo riduzione	€		
-Rete M.P.	€		
-Rete B.P.	€		
-Varie (ripristini stradali)	€		
TOTALE	€	TOTALE	€

1) Importo totale del mutuo che si richiede alla Cassa Depositi e Prestiti€	
-di cui il 50% a carico dello Stato <input type="checkbox"/>	
-di cui l' 80% a carico dello Stato <input type="checkbox"/>	

582

* Inserire solo i dati relativi al progetto per il quale si richiede la concessione del mutuo

Allegato "A"

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Bari 90», in Bari.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 settembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Bari 90» con sede in Bari, posizione n. 6668/245731, costituita per rogito del notaio dott. Vittorio Labriola in data 31 gennaio 1990, repertorio n. 5863, registro imprese n. 25762, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1721

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Angiusa», in Bari.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Angiusa» con sede in Bari, posizione n. 4255/173059, costituita per rogito del notaio dott. Remigio Perchinunno in data 3 gennaio 1980, repertorio n. 18998, registro imprese n. 11590, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Conti e relativo riparto dei mutui previsti dalla legge n. 144/1999, art. 28, comma 2, nonché dell'ammortamento residuo di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993, a favore dei comuni montani del centro-nord e dei loro consorzi. (Deliberazione n. 129).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, ed in particolare l'art. 1, comma 3, convertito nella legge

19 marzo 1993 n. 68, che attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni del centro-nord;

Visto l'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardante il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 28 della legge n. 144/1999, che concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui

opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulato in data 23 novembre 2000;

Considerato che il citato art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, rfinanzia gli interventi di metanizzazione già avviati e finanziati con la legge n. 68/1993, e che a valere su quest'ultima permangono quote di limiti di impegno non ancora attivate;

Ritenuto opportuno ripartire le complessive disponibilità finanziarie a livello regionale proporzionalmente alla superficie e popolazione montana di ciascuna regione interessata e di applicare i medesimi indicatori, sia alle risorse provenienti dall'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, che a quelle provenienti dalla legge n. 68/1993, e non ancora utilizzate;

Considerato che il riparto dei contributi, che decorrono dall'anno 2000, deve essere effettuato dal CIPE;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati i seguenti criteri e modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi, secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

È approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le province autonome delle annualità di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, nonché delle annualità residue di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito in legge n. 68/1993, secondo le allegare tabelle A e B che fanno parte integrante della presente delibera.

Soggetti beneficiari:

a) comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati tutti i comuni che non hanno completato la rete di distribuzione all'utenza;

b) comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione del loro territorio già avviata e finanziata con la legge n. 68/1993, o con altre fonti di finanziamento;

c) comuni montani e loro consorzi che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili.

Riparto.

Tutte le risorse, compresi i residui di cui alla legge n. 68/1993, sono ripartite su base regionale.

Il riparto regionale viene effettuato nella misura proporzionale del 50% in funzione della popolazione montana e nella misura del 50% in funzione del territorio montano.

Concorso dello Stato all'ammortamento del mutuo.

Lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interessi). La quota è elevata all'80% per i comuni compresi nella zona climatica F (con gradi giorno superiori a 3000).

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a garantire a livello regionale l'intero contributo dell'ultimo progetto inserito utilmente in graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota.

Procedure.

I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, devono presentare alle regioni le domande di mutuo sulla base del progetto preliminare.

Le regioni, entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, devono valutare i progetti sulla base di specifici criteri di priorità e formulare la relativa graduatoria.

La Cassa depositi e prestiti:

sulla base delle disponibilità finanziarie regionali e rispettando la graduatoria regionale, richiederà il progetto definitivo dell'opera ai comuni ammissibili al contributo;

entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa procederà alla concessione definitiva dei relativi mutui.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province Autonome di Trento e Bolzano.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VESCO

Registrato alla Corte dei conti 18 febbraio 2001

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 218

TABELLA A

Comuni montani del Centro Nord - Ripartizione dell'annualità di cui alla legge 144/1999, art. 28, comma 2

Regione	Parametri di riferimento		Ripartizione annualità lire 10.000.000.000	Attualizzazione della quota di annualità (**)	
	Superficie montana (in ettari)	Popolazione montana		Importo mutuabile	Conversione in EURO (***)
PIEMONTE	1.318.828	682.608	1.245.423.187	9.504.377.826	4.908.601,56
VALLE D'AOSTA	326.341	119.610	272.384.930	2.076.590.473	1.073.554,04
LOMBARDIA	1.021.774	1.168.901	1.515.447.338	11.588.052.238	5.972.551,02
LIGURIA	442.066	343.177	516.384.109	3.840.804.039	2.035.152,14
PROV.AUT.BOLZANO	739.988	457.370	769.101.436	6.889.354.813	3.031.288,84
PROV.AUT.TRENTO	620.587	466.911	712.858.735	5.440.141.588	2.809.598,80
VENETO	588.592	383.192	627.528.045	4.788.930.180	2.473.276,03
FRIULI VENEZIA GIULIA	447.102	177.516	384.283.029	2.932.634.804	1.514.579,37
EMILIA ROMAGNA	848.258	350.919	739.511.457	6.643.340.635	2.914.643,50
TOSCANA	933.950	456.189	872.195.886	6.655.114.567	3.437.588,29
UMBRIA	717.399	514.470	803.435.439	6.131.372.955	3.166.586,86
MARCHE	580.023	298.662	543.587.789	4.148.360.037	2.142.449,16
LAZIO	759.539	725.676	997.880.511	7.518.270.490	3.932.958,98
Totale	9.320.385	6.145.411	10.000.000.000	76.314.444.926	39.413.121,58

(*) Calcolata sulla base della media aritmetica tra le quote percentuali della superficie montana e della popolazione montana regionali

(**) Il plafond è stato determinato dall'attualizzazione dell'impegno di spesa di lire 10.000.000.000 previsto dalla legge, per 10 anni, al tasso/Cassa corrente (al 15/1/2000) del 5,45%. Esso è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso.

(***) 1 Euro = 1936,27 lire

TABELLA B

Comuni montani del Centro Nord - Ripartizione

Regione	Parametri di riferimento		Ripartizione annualità residua di lire 6.134.000.000		Attualizzazione della quota di annualità (*)	
	Superficie montana (in ettari)	Popolazione montana	Quota Assegnata in Lire (**)	Importo Mutuabile	Conversione in Euro (***)	
PIEMONTE	1.316.629	662.606	639.400.284	7.641.422.084	3.694.816,45	
VALLE D'AOSTA	328.341	119.610	139.842.423	1.648.374.880	851.831,04	
LOMBARDIA	1.021.774	1.188.901	778.030.663	9.176.801.884	4.739.287,61	
LIGURIA	442.066	343.177	265.101.334	3.126.744.169	1.614.826,60	
PROV.AUT.BOLZANO	739.996	467.370	394.658.677	4.667.146.737	2.406.216,56	
PROV.AUT.TRENTO	620.687	466.911	386.981.676	4.316.579.916	2.229.327,43	
VENETO	688.692	383.192	322.171.872	3.799.864.022	1.962.485,89	
FRIULI VENEZIA GIULIA	447.102	177.518	167.260.907	2.326.992.430	1.201.770,64	
EMILIA ROMAGNA	846.289	360.819	379.686.182	4.477.970.279	2.312.676,64	
TOSCANA	833.860	466.189	447.786.373	6.281.416.638	2.727.623,49	
UMBRIA	717.399	614.470	412.483.764	4.866.049.733	2.512.686,60	
MARCHE	560.023	298.862	278.077.971	3.281.691.666	1.699.945,37	
LAZIO	769.536	725.876	612.311.906	6.042.476.309	3.120.678,06	
Totale	9.320.366	6.145.411	6.134.000.000	60.663.066.621	31.273.060,36	

(*) Calcolata sulla base della media aritmetica tra le quote percentuali della superficie montana e della popolazione montana regionali

(**) Il plafond è stato determinato dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale di lire 6.134.000.000 (quello originario previsto dal DL 8/1993 è di 20 miliardi), per 20 anni, al tasso/Cassa corrente (es 16/1 1/2000) del 5,75%. Esso è, pertanto, suscettibile di

variazione, variando il tasso.

(***) 1 Euro = 1.936,27 lire

01A1714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2001, n. 1760.

Formulazione della graduatoria dei progetti presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere di cui alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Vista la deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 44 in data 22 febbraio 2001;

Vista la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 242 in data 14 ottobre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2001;

Premesso che:

con la deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000:

si sono approvati i criteri e modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

si è approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le province autonome delle annualità di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, nonché delle annualità residue di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993;

si è, inoltre, demandato alle regioni la valutazione delle domande di mutuo, relative a progetti preliminari, presentati dai comuni o dai loro consorzi, sulla base di specifici criteri di priorità, nonché la formulazione della relativa graduatoria;

per la individuazione dei comuni montani della Regione Lazio ci si possa riferire a quelli inseriti negli allegati A e D alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

per l'individuazione delle zone climatiche, relative ai comuni montani della Regione Lazio, ci si possa riferire alla tabella allegato A al D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

che con la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 si sono definiti i criteri di priorità con i quali valutare i progetti, presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse), così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica;

Preso atto che sulla base della ripartizione dei fondi operata dal CIPE, alla Regione Lazio risultano assegnate:

L. 7.615.270.490 (€ 3.932.958,98): somma derivante dall'attualizzazione dell'impegno di spesa complessivo di L. 10.000.000.000 previsto dalla legge n. 144/1999, art. 28, comma 2, per 10 anni, al tasso corrente (al 15 novembre 2000) del 5,45%. L'importo è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999;

L. 6.042.475.305 (€ 3.120.678,06): somma derivante dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale di L. 5.134.000.000 per 20 anni al tasso corrente (al 15 novembre 2000) del 5,75%. L'importo è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 8/1993 convertito dalla legge n. 68/1993;

Considerato che occorre formulare la graduatoria dei progetti, presentati dai comuni montani e loro consorzi, per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse) in base ai criteri di priorità definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231 succitata, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica;

Preso atto che i comuni e loro consorzi che hanno prodotto domanda, entro il 22 agosto 2001, sono:

Patrica (FR); Morolo (FR); Sgurgola (FR); Casperia (RI); Configni (RI); Cottanello (RI); Casaprota (RI); Montenero Sabino (RI); Mompeo (RI); Montebuono (RI); Monte San Giovanni in Sabina (RI); Poggio Mirteto (RI); Roccanica (RI); Salisano (RI); Torri in Sabina (RI); Belmonte in Sabina (RI); Antrodoto (RI); Micigliano (RI); Cittareale (RI); Posta (RI); Amatrice (RI); Borbona (RI); Accumoli (RI); Vivaro Romano (Roma);

Considerato che:

i comuni di Micigliano (RI), Cittareale (RI), Posta (RI), Amatrice (RI), Borbona (RI), Accumoli (RI) e Vivaro Romano (Roma) non possono essere inclusi nella graduatoria, poiché le richieste attendono la realizzazione di una rete di metanizzazione di primo impianto e, quindi, non rientrano tra i soggetti beneficiari indicati ai punti a), b) e c) dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica;

i comuni per i quali occorre definire la graduatoria, sulla base dei criteri di priorità determinati nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, sono i seguenti:

Patrica (FR); Morolo (FR); Sgurgola (FR); Casperia (RI); Configni (RI); Cottanello (RI); Casaprota (RI); Montenero Sabino (RI); Mompeo (RI); Montebuono (RI); Monte San Giovanni in Sabina (RI); Poggio Mirteto (RI); Roccanica (RI); Salisano (RI); Torri in Sabina (RI); Belmonte in Sabina (RI); Antrodoto (RI).

Considerato opportuno, inoltre, richiedere al Comitato Interministeriale per la programmazione economica, l'adozione di un provvedimento finalizzato all'utilizzo delle risorse di importo attualizzato pari a L. 6.002.773.795, eccedenti la somma di L. 7.654.972.000 necessaria per la copertura delle iniziative proposte dai comuni da inscrivere nella graduatoria;

Ritenuto che si debba formulare la graduatoria, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, dei comuni montani che entro il 22 agosto 2001 hanno prodotto domanda;

Ritenuto, altresì, che si debba autorizzare il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile a richiedere al Comitato Interministeriale per la programmazione econo-

mica l'adozione di un provvedimento finalizzato all'utilizzo delle citate risorse di importo attualizzato pari a L. 6.002.773.795;

all'unanimità

Delibera:

1) di approvare la seguente graduatoria, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1231, così come previsto nella deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, dei comuni montani che entro il 22 agosto 2001 hanno prodotto domanda per la realizzazione di opere, da finanziarsi con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interesse):

Numero di posizione in graduatoria	Tipologia dell'intervento	Comune	Zona climatica	Rapporto metri lineari/numero famiglie servibili	Percentuale a carico dello Stato	Attualizzazione della quota di annualità
1	completamento rete di distribuzione del metano	Belmonte in Sabina (RI)	E	13,65	50%	185.000.000
2	completamento rete di distribuzione del metano	Casaprotta (RI)	E	26,71	50%	639.000.000
3	completamento rete di distribuzione del metano	Patrica (FR)	E	33,13	50%	480.760.000
4	completamento rete di distribuzione del metano	Montanero Sabino (RI)	E	33,59	50%	440.000.000
5	completamento rete di distribuzione del metano	Monte San Giovanni in Sabina (RI)	E	36,67	50%	684.000.000
6	completamento rete di distribuzione del metano	Cottanero (RI)	E	38,23	50%	421.500.000
7	completamento rete di distribuzione del metano	Configni (RI)	E	40,00	50%	382.500.000
8	completamento rete di distribuzione del metano	Roccantica (RI)	E	40,58	50%	383.000.000
9	completamento rete di distribuzione del metano	Salisano (RI)	E	43,10	50%	375.000.000
10	completamento rete di distribuzione del metano	Mompesato (RI)	E	47,31	50%	538.500.000
11	completamento rete di distribuzione del metano	Antrodoco (RI)	E	60,60	50%	742.972.000
12	completamento rete di distribuzione del metano	Poggio Mirteto (RI)	D	22,86	50%	178.500.000
13	completamento rete di distribuzione del metano	Torri in Sabina (RI)	D	23,01	50%	283.500.000
14	completamento rete di distribuzione del metano	Casperia (RI)	D	27,30	50%	362.500.000
15	completamento rete di distribuzione del metano	Monteburno (RI)	D	32,54	50%	316.000.000
16	completamento rete di distribuzione del metano	Morolo (FR)	D	38,32	50%	712.250.000
17	completamento rete di distribuzione del metano	Sgurgola (FR)	D	50,79	60%	580.000.000
TOTALE						7.684.972.000

2) di autorizzare il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile a richiedere al Comitato Interministeriale per la programmazione economica l'adozione di un provvedimento finalizzato all'utilizzo delle risorse di importo attualizzato pari a L. 6.002.773.795, eccedenti la somma di L. 7.654.972.000, necessaria per la copertura delle iniziative inserite nella graduatoria di cui sopra, valutando l'opportunità che tra i soggetti beneficiari vi siano i comuni e loro consorzi che intendono realizzare reti di metanizzazione di primo impianto;

3) di disporre l'invio del presente provvedimento al Comitato Interministeriale per la programmazione economica ed alla Cassa Depositi e Prestiti;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale* e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE: 30 novembre 2001, n. 1807.

Legge regionale n. 51/1979, art. 3, lett. C). Approvazione criteri di ripartizione dei contributi per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni sportive. Anno 2001, cap. 46103, importo di L. 782.000.000.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo;

Vista la legge regionale n. 10/2001 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001»;

Vista la legge regionale n. 11/2001 «Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001»;

Vista la legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 «Assesamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001»;

Vista la legge regionale n. 51/1979, art. 3, lett. C);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 7648 del 3 ottobre 1994 di determinazione dei criteri di massima per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, lett. C) della richiamata legge regionale n. 51/1979;

Tenuto conto dell'art. 8 di detta legge regionale n. 51/1979 che stabilisce la misura massima dei contributi per le iniziative di cui all'art. 3, lett. C) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento delle iniziative stesse;

Considerato che, con provvedimento di ripartizione dei contributi, ai beneficiari aventi diritto si dovrà provvedere a determinare l'ammontare percentuale dei contributi stessi all'interno delle misure massime previste dal predetto art. 8, ma nei limiti della disponibilità di bilancio;

Tenuto conto che per l'anno 2001, l'importo in bilancio sul capitolo 46103 è complessivamente di L. 1.700.000.000, ma che, nell'ambito di detto capitolo, L. 780.000.000 sono finalizzati, attraverso gli articoli di legge indicati di seguito, alla realizzazione di specifici progetti:

art. 218 legge regionale N. 10/2001 (Contributo per la realizzazione del progetto «Sport Incontro»), importo destinato L. 300.000.000;

art. 62 legge regionale n. 24/2001 (Contributo finanziario alla Società Sportiva Surfcasting di Civitavecchia per la realizzazione della manifestazione denominata «Il mare, l'uomo e l'ambiente» e di iniziative sportive e di promozione della pratica della pesca sportiva e delle attività subacquee), importo destinato L. 80.000.000;

art. 67 legge regionale n. 24/2001 (Contributo finanziario alla Federazione Italiana Nuoto per la manifestazione «Estate in piscina»), importo destinato L. 400.000.000.

Considerato che, per le iniziative di cui sopra, con specifiche determinazioni dirigenziali, saranno posti in essere i necessari adempimenti attuativi ed assunti gli impegni contabili, successivamente all'acquisizione da parte dell'ufficio dei relativi progetti debitamente corredati del piano finanziario;

Considerato altresì, che la restante somma di L. 920.000.000 sul cap. 46103 è utilizzabile all'85% ai sensi del comma 2, art. 3 della legge regionale n. 10/2001 e che pertanto si potrà operare soltanto su un importo di L. 782.000.000;

Ritenuto necessario, in base a detta disponibilità economica, stabilire l'ammontare percentuale dei predetti contributi all'interno di specifici criteri, proposti nell'allegato, che tengono conto degli indirizzi di priorità distintamente per la promozione della pratica sportiva e per le manifestazioni sportive come stabilito dalla D.G.R. n. 7648 del 3 ottobre 1994;

Sentito il parere della Commissione consiliare competente;

Delibera:

di approvare i criteri di ripartizione dei contributi per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo per l'anno 2001, indicati nell'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;

di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà ad elaborare il piano di ripartizione dei contributi di che trattasi attenendosi ai criteri di cui all'allegato e ad assumere i relativi impegni finanziari che graveranno sul cap. 46103 del bilancio per l'esercizio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 57/1993.

ALL. "B"



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI OCCASIONE
SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Ufficio VI

ALLA REGIONE LAZIO

Assessorato all'Ambiente

- Dip.to Ambiente e Protezione Civile

Area Energia e Rifiuti

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA

Alla c. a. dell'Ing. Berrettoni

e, p.c.:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Dipartimento Impieghi

Via Goito, 4

00185 ROMA

Alla c.a. della D.ssa Crivaro

OGGETTO: Legge n. 144/99, art. 28 - Concessione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti per la metanizzazione dei Comuni montani del Centro-Nord ai sensi della delibera CIPE del 21.12.2000.

In risposta alla Vs. nota AM/165225 del 17.12.2001 nella quale -nel trasmettere la graduatoria dei progetti per la metanizzazione dei comuni montani di cui alla delibera CIPE 21.12.2000 e nell'evidenziare la rimanenza di un'economia di circa 6 miliardi di lire sui fondi destinati alla Regione Lazio - si chiedeva che tra i soggetti beneficiari venissero inclusi anche i comuni che intendono realizzare una rete di metanizzazione di primo impianto, si precisa quanto segue.

Non è possibile allargare a questa tipologia di interventi i benefici concessi dalla predetta delibera CIPE anche perché risposte nella stessa direzione sono state fornite alle altre Regioni che hanno contattato in merito l'ufficio.

Si è comunque favorevoli all'utilizzo dei fondi rimanenti da parte di comuni della Regione Lazio e quindi si invita la Regione a prendere in considerazione nuove richieste di completamento della rete di distribuzione di metano all'utenza nonché di approvvigionamento e realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili, anche in deroga ai tempi previsti dalla citata delibera Cipe.

La Regione è comunque tenuta a presentare alla Cassa Depositi e Prestiti la nuova graduatoria entro il 30 settembre 2002.



AM/5997/HD

(Dott. Angelo Malerba)

Angelo Malerba

Severino

Alc. "e"



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COORDINAMENTO
SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Ufficio VI

Alla Regione Valle d'Aosta
Place Deffeyes, 1
1110 AOSTA

Alla Regione LIGURIA
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

Alla Regione MARCHE
Servizio Industria - Uff. Fonti Energetiche
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA

Alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Regionale dell'Ambiente
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

e.p.c.:
Alla Regione LAZIO
Dip.to Ambiente ed Energia
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Alla Cassa Depositi e Prestiti
Dipartimento Impieghi
Via Goito, 4
ROMA

OGGETTO: Mutui a favore dei comuni montani del Centro-Nord e dei loro consorzi previsti dalla Legge n.144/99, art.28 comma 2 - Delibera CIPE di riparto dei fondi n. 129 del 21 dicembre 2000.

Secondo l'art.28, comma 2, della legge 144/99 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali per il completamento di reti di metanizzazione ed approvvigionamento anche con fonti alternative al metano, dei comuni montani del centro-nord di cui all'art.1, comma 3, del D.L. n.8/93, convertito nella legge 68/93 e ai loro consorzi, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il mezzogiorno.



Il riparto dei limiti di impegno su base regionale e le modalità di finanziamento sono state fissate dal CIPE con deliberazione n. 129 del 21 dicembre 2000. Inoltre con la stessa deliberazione il CIPE ha provveduto a ripartire le risorse finanziarie non utilizzate di cui alla legge 68/93, applicando i medesimi indicatori.

Fermi restando i limiti di impegno regionali e i requisiti che dovevano essere posseduti dai soggetti beneficiari secondo quanto esplicitato dalla citata delibera CIPE n.129/00, le Regioni – entro nove mesi dalla data di pubblicazione della stessa delibera CIPE (avvenuta il 22.2.2001) – dovevano valutare i progetti preliminari e formulare le relative graduatorie.

La Cassa depositi e prestiti ha reso noto che quasi tutte le regioni hanno provveduto a ripartire entro il 21 dicembre 2001 le somme assegnate mentre le Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Lazio e Marche ne hanno ripartito solo una parte. La Regione Friuli Venezia Giulia – che con nota n. 4553 del 18/2/02 ha chiesto esplicitamente una proroga dei termini - non ha ripartito ancora alcuna cifra. A tali Regioni rimangono pertanto le seguenti risorse residue:

REGIONE	Importo mutuabile L.144/99 art.28 – Residui D.L.8/93	Importo ripartito	Importo residuo da ripartire
Valle d'Aosta	£. 3.877.486.110 € 2.002.554,45	£. 714.189.317 € 368.848,00	£. 3.163.296.799 € 1.633.706,45
Liguria	£. 7.350.607.327 € 3.796.271,87	£. 701.592.000 € 362.342,03	£. 6.649.015.327 € 3.433.929,84
Lazio	£. 14.205.147.867 € 7.336.346,62	£. 7.654.972.000 € 3.953.463,10	£. 6.550.175.867 € 3.382.883,52
Marche	£. 7.738.145.067 € 3.996.418,41	£. 5.321.424.000 € 2.748.286,14	£. 2.416.721.067 € 1.248.132,27
Friuli Venezia Giulia	£. 5.470.391.139 € 2.825.221,24	---	£. 5.470.391.139 € 2.825.221,24

Con la presente comunicazione questo Ufficio esprime parere favorevole all'utilizzo dei fondi rimanenti da parte dei Comuni delle Regioni sopra citate.

Si invitano pertanto le Regioni in indirizzo a prendere in considerazione nuove richieste di completamento della rete di distribuzione di metano all'utenza nonché di approvvigionamento e realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili, anche in deroga ai tempi previsti dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2000.

Rimangono ovviamente invariati contenuti e procedure stabiliti con la stessa delibera CIPE n.199/2000.

Le Regioni sono tenute a presentare la nuova graduatoria alla Cassa Depositi e Prestiti entro e non oltre il 30 settembre 2000.

IL DIRIGENTE

Amelinda

Alleg. "D"



Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E LA COESIONE
SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETARIA DEL CIPE

22 GIU 2001

Ufficio VI

0026533

REGIONE TOSCANA
Dipartimento delle Politiche
Territoriali e ambientali
Area Energia
Via Bardizza 19/21
FIRENZE

Alla c.a. del dott. Mario GOMBOLI

OGGETTO: Delibera CIPE n. 129 del 21 dicembre 2000 recante "Criteri e relativo riparto dei mutui previsti dalla legge n.144/1999, art.28 comma 2, nonché dell'ammontare residuo di cui al decreto-legge n. 8/1993, art.1 comma 3, convertito nella legge 68/93, a favore dei Comuni montani del centro-nord e loro consorzi".

Sono pervenute diverse telefonate atte a conoscere l'esatta interpretazione del testo della delibera CIPE di cui all'oggetto per quanto riguarda i soggetti aventi diritto a concorrere ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti e alle annualità residue di cui al decreto-legge n. 8/93.

Si rammenta che il testo della delibera di cui oggetto è stato concordato in sede tecnica di Conferenza Stato-Regioni (14.11.2000) nel corso della quale sono state recepite le esigenze dei rappresentanti regionali e si è addivenuti alla bozza di delibera CIPE sulla quale la Conferenza, in data 23.11.2000, ha espresso il proprio parere positivo.

Già precedentemente, con nota n. 16245 del 12 aprile 2001, questo ufficio ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione del concetto di "completamento" della rete di metanizzazione dei Comuni interessati ad usufruire dei contributi.

Con la presente si intende confermare che i soggetti beneficiari dei mutui si debbano intendere i Comuni montani del centro-nord, come chiaramente indicato dall'art. 28 della legge n. 144/99 o conseguentemente recepito dalla delibera del CIPE sopra citata. Tutti quei Comuni non rientranti in tale tipologia - compresi i comuni "parzialmente" montani - debbono quindi intendersi esclusi dal beneficio.

Rimanendo comunque a disposizione per altri chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

cf.

IL DIRIGENTE

[Signature]

Stampa: 22 GIU 2001
PEC: 093/4/15

